

Bolzano, li 13 giugno 2012
Dato in spedizione il 14 giugno 2012

CONTOR INFORMA 03/2012

anno 2012

PROROGA PER VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE

Come di consueto, qualche anno un po' prima, altrimenti in prossimità della scadenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri firma il solito decreto con il quale viene spostata il termine di versamento delle imposte sui redditi per la gran parte dei contribuenti (ma non per tutti). La ragione dello spostamento di quest'anno è da cercare nell'ingente ritardo con cui sono stati pubblicati gli Studi di Settore. Il relativo calcolo a tutt'oggi non è ancora ufficiale.

Il testo del decreto è stato pubblicato il giorno 12 giugno 2012 sulla gazzetta ufficiale e pertanto già in vigore. Come per l'anno scorso, quest'anno la proroga vale per tutte le persone fisiche, mentre per le società vale solo per quelle che soggiacciono alla disciplina degli studi di settore.

Le scadenze nuove di quest'anno sono:

Da pagare entro lunedì 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato)

I seguenti pagamenti risultano ancora dovuti entro la scadenza originaria:

- l'imposta municipale unica sugli immobili (IMU);
- le imposte sui redditi (saldo 2011 e prima rata degli acconti 2012 per IRES, IRAP e imposte sostitutive) per le società, per lei quali non è applicabile la disciplina degli studi di settore;
- ovviamente restano dovuti tutti i pagamenti ricorrenti (ad es. liquidazione IVA e ritenute).

Da pagare entro lunedì 9 luglio

La normale scadenza del 18 giugno è stata spostata al 9 luglio (senza aggiunta di interessi), per i contribuenti persone fisiche e le società soggette agli studi di settore, per le imposte e tasse seguenti:

- PAGAMENTI POSTICIPATI: imposte sui redditi e quindi il saldo 2011 e la prima rata degli acconti 2012 per IRPEF, IRAP, IRES e contributi INPS;
- Diritto camerale per il 2012
- ATTENZIONE: NON VENGONO POSTICIPATI I PAGAMENTI dell'imposta municipale unica sugli immobili (IMU), nonché tutti i pagamenti ricorrenti (ad es. liquidazione IVA e ritenute).

Entro lunedì 16 luglio / 20 agosto con maggiorazione del 0,4%

Qualora non si provvedesse al pagamento entro la normale scadenza del 18 giugno o entro la scadenza posticipata del 9 luglio, è fatta salva la possibilità di versare gli importi dovuti entro il 16 luglio (o con proroga – nelle stesse modalità descritte sopra, al 20 agosto), corrispondendo contestualmente i relativi interessi. Questi ultimi vanno calcolati nella misura del 0,4% per un mese.

Cordiali saluti
CONTOR



Dr. Werner Teutsch